

COMUNE DI FOLLO

Provincia di La Spezia



REGOLAMENTO
RELATIVO ALLE CREMAZIONI

**Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione
delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.**

DELIBERAZIONE C.C. N°15
DEL 19.04.2007

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. 1. Il presente regolamento disciplina, la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in attuazione dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 2 – autorizzazione alle cremazione

1. A norma di quanto previsto dall'art. 3 della legge 130/2001, la cremazione dei cadaveri, per le persone decedute in Follo, è autorizzata dall'ufficiale di Stato civile del comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) b) iscrizione, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella di iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- c) c) con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il defunto esprime chiaramente la propria volontà di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio del defunto contrario alla cremazione fatta in data successiva alla prima.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto potrà essere manifestata dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione dovrà essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione, della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. A). In caso di morte sospetta, segnalata dall'autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere **raccolte in apposita urna cineraria** di materiale resistente tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

8. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo. Previa autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), nn.1 e 2 della legge 103/2001.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma di del comma precedente ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto, affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato ma non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero disaccordo tra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 3, comma 1, let. b n. 3, della legge 130/2001, sempre che non sia stata disposta la dispersione all'interno del cimitero o in natura, le ceneri saranno conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) a) Tumulata;
- b) b) Inumata in area cimiteriale;
- c) c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
- d) d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni, rinnovabili per altri 20 così come stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29/11/2005. Trascorso il termine di anno 30 o di anni 50 le ceneri saranno avviate al cinerario comune; nel caso in cui tale manufatto non sia presente nel cimitero le ceneri saranno collocate nell'ossario comune. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, avrà la durata del periodo concessorio residuo.

3. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiori a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila o fossa. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione, Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa, mentre la fornitura del cippo comprensivo di targhetta sono a carico del congiunto del defunto.

Art. 5 – Luoghi di dispersioni delle ceneri

1. la dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001 ed è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 199, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

Art. 6 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali). Ferme restando le sanzioni penali di legge.

Art. 7 – Registri cimiteriali

1. deve essere predisposto apposito registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) b) Il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. l'istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:

- a) a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) d) La conoscenza delle norme circa i possibili reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale vigenti in materia, nonché sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 9- Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. l'istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:

- a) a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) b) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) d) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 10- Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nel caso in cui tale manufatto non sia presente nel cimitero le ceneri saranno collocate nell'ossario comune.

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del decreto di cui all'Art. 5 della legge 130/2001.